legislatura xvii — 1ª sessione — discussioni — tornata del 15 giugno 1892

e non raggiungereste lo scopo voluto, forse otterreste lo scopo contrario.

Di Sant'Onofrio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di Sant'Onofrio. La disposizione della legge vigente non è identica a quella che ora si discute perchè mentre ora basta la presenza dei due terzi, si vuole rendere queste presenze necessarie.

E quante volte la Giunta delle elezioni ha dovuto proclamare essa eletti i deputati!

La necessità di avere i due terzi si poteva capire quando non si avevano le garanzie che conferisce ora la presidenza di un magistrato. Ed io penso che sarebbe molto meglio evitare l'inconveniente della non proclamazione degli eletti perchè altrimenti nelle elezioni generali, potremmo avere anche venti o trenta collegi senza proclamazione. Ricordo che a Pistoia Iº, per due anni, non fu possibile la proclamazione degli eletti, e così a Siracusa, a Catania ed in altri collegi. E dal momento che per avere tutte le garanzie possibili si dà la presidenza dell'adunanza dei presidenti ad un magistrato, mi pare che si potrebbe anche agevolare la proclamazione degli eletti.

**Presidente.** Desidera parlare, onorevole ministro dei lavori pubblici?

Genala, ministro dei lavori pubblici. Debbo dare un ulteriore schiarimento. Quegli inconvenienti sono avvenuti per effetto dello scrutinio di lista. Ma ora che noi siamo ritornati al collegio uninominale, essi saranno di gran lunga diminuiti. E poi, ripeto, la Commissione non ha modificato la legge vigente: ha fatto una semplice variazione per determinare più precisamente la designazione del magistrato presidente, e per determinare che l'adunanza sia pubblica. Del resto, oltrechè la garanzia del presidente, c'è anche la garanzia di coloro che sono stati eletti a scrutatori dai vari uffici, che hanno conosciuto l'andamento della votazione e che portano con sè i verbali.

Si dice: come si potrà proclamare, se i due terzi non intervengono?

Ma se questi non vanno con i loro verbali, come faranno gli altri, con la metà più uno, a proclamare uno che non è l'eletto? Ed allora che cosa avrete? Avrete una proclamazione che *a priori* può essere dichiarata non corrispondente alla realtà della vota-

zione nè ai verbali che ciascun ufficio ha approvato.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 73 modificato.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

- « Art. 74. Il presidente dell'adunanza dei presidenti deve proclamare, in conformità delle deliberazioni di essa, eletto colui che ha ottenuto un numero di voti maggiore del sesto del numero totale degli elettori iscritti nella lista del Collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti.
- « Nel determinare il numero dei votanti non vengono computate le schede dichiarate nulle.
- «È riserbato alla Camera dei deputati di pronunziare giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste, e in generale su tutti i reclami presentati nell'adunanza delle sezioni elettorali, o in quella dei presidenti, o posteriormente.
- « I reclami o le proteste non presentati nelle sezioni o nell'adunanza dei presidenti, dovranno essere mandati alla Presidenza della Camera dei deputati, la quale ne rilascerà ricevuta. Tali reclami o proteste però non saranno ricevuti quando siano trascorsi trenta giorni da quello dell'elezione, o quando la Camera abbia in questo termine già pronunziato definitivamente su di essa. »

A questo articolo l'onorevole Picardi ed altri dieci deputati hanno presentato il seguente emendamento al primo paragrafo:

« Il presidente dell'adunanza dei presidenti deve proclamare, in conformità delle deliberazioni di essa, eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti purchè questo superi il sesto del numero totale degli elettori iscritti nella lista del Collegio.

« Picardi, Pinchia, Pais, Niccolini, Zuccaro, Rava, Riolo, Fili-Astolfone, Di Sant'Onofrio, Stelluti-Scala. »

L'onorevole Picardi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Picardi. Non è l'ora dei discorsi nè lunghi, nè brevi. Basterà solo accennare in che consiste il nostro emendamento perchè la Camera si formi subito la sua opinione. Il nostro emendamento mira a questo.

Delle due condizioni che l'articolo 74 pone,